



Legge federale

Progetto preliminare

sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 9 ottobre 2018¹;

visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

I

La legge del 22 dicembre 1916 sulle forze idriche è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 58a

Capo III. Della concessione di diritti d'acqua

Art. 58a Rinnovo della concessione

⁵ Lo stato iniziale secondo l'articolo 10*b* capoverso 2 lettera a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente corrisponde, per la definizione di misure a favore della natura e del paesaggio, allo stato al momento della presentazione della domanda.

Minoranza (Semadeni, Badran, Bäumle, Girod, Jans, Nordmann, Nussbaumer, Thorens Goumaz)

⁶ Ad ogni rinnovo della concessione l'autorità concedente esamina misure proporzionate a favore della natura e del paesaggio. Queste si basano sul potenziale di valorizzazione della zona dell'impianto e sono definite di comune accordo. Se non si perviene a un accordo, l'autorità concedente ordina tali misure.

RS 721.80

¹ FF 2018 ...

² FF 2018 ...

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.